



Regione Lombardia



FEASR – Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020

MISURA n. 4

INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

SOTTOMISURA n. 4.2

**SOSTEGNO A INVESTIMENTI A FAVORE
DELLA TRASFORMAZIONE/COMMERCIALIZZAZIONE
E/O DELLO SVILUPPO DEI PRODOTTI AGRICOLI**

OPERAZIONE n. 4.2.01

**TRAFROMAZIONE, COMMERCIALIZZAZIONE
E SVILUPPO DEI PRODOTTI AGRICOLI**

AZIONE PSL n. 3

**STRUTTURE E ATTREZZATURE
DELLE AZIENDE AGRICOLE**

**DISPOSIZIONI ATTUATIVE / BANDO
PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

INDICE

1. OBIETTIVI	4
PARTE 1 – DOMANDA DI AIUTO	
2. TERRITORIO DI APPLICAZIONE	4
3. SOGGETTI BENEFICIARI	4
4. CONDIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	4
5. INTERVENTI	5
5.1. INTERVENTI AMMISSIBILI	5
5.2. INTERVENTI E SPESE NON AMMISSIBILI	5
5.3. DATA DI INIZIO DEGLI INTERVENTI	6
6. COSA VIENE FINANZIATO	7
6.1. SPESE RELATIVE AGLI INTERVENTI	7
6.2. SPESE GENERALI	7
7. DOTAZIONE FINANZIARIA	9
8. CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE	9
9. DIVIETO DI CUMULO DEGLI AIUTI	9
10. CRITERI DI VALUTAZIONE	10
11. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	12
12. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	12
12.1. QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA	12
12.2. A CHI PRESENTARE LA DOMANDA	12

12.3. COME PRESENTARE LA DOMANDA	12
12.4. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA	13
12.5. SOSTITUZIONE DELLA DOMANDA, RICEVIBILITA' ERRORI PALESI	16
12.5.1. SOSTITUZIONE DELLA DOMANDA	16
12.5.2. RICEVIBILITA' DELLE DOMANDE DI AIUTO	16
12.5.3. ERRORI PALESI	16
13. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE	17
13.1. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE E DELLE CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ	17
13.2. ISTRUTTORIA TECNICO AMMINISTRATIVA	18
13.3. CHIUSURA DELLE ISTRUTTORIE	18
14. APPROVAZIONE DEGLI ESITI ISTRUTTORI E AMMISSIONE A FINANZIAMENTO	18
14.1 CONTROLLI DI SECONDO LIVELLO SULLE DOMANDE DI AIUTO PRESENTATE	19
15. COMUNICAZIONI, PUBBLICAZIONI E CONTATTI	19
16. PERIODO DI VALIDITA' DELLE DOMANDE	20
17. REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI	20
18. PROROGHE	20
19. VARIANTI	20
19.1. DEFINIZIONE DI VARIANTE	20
19.2. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI VARIANTE	20
19.3. ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA DI VARIANTE	21
20. CAMBIO DEL BENEFICIARIO	21
20.1 CONDIZIONI PER RICHIEDERE IL CAMBIO DEL BENEFICIARIO	21
20.2 COME RICHIEDERE IL CAMBIO DEL BENEFICIARIO	22

PARTE 2 – DOMANDA DI PAGAMENTO

21. PROCEDURE DI PAGAMENTO	22
22. MODALITA' E TEMPI PER L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO (anticipo e saldo)	23
22.1 EROGAZIONE DELL'ANTICIPO	23
22.2 EROGAZIONE DELLO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI (SAL)	23
22.3 EROGAZIONE DEL SALDO	23
23. CONTROLLI AMMINISTRATIVI E TECNICI PER L'ACCERTAMENTO DEI LAVORI	23
24. CONTROLLO IN LOCO	24
25. FIDEIUSSIONI	24
26. CONTROLLI EX POST	24
27. DECADENZA DAL CONTRIBUTO	25
27.1. PROCEDIMENTO DI DECADENZA	25
28. IMPEGNI	25
28.1 IMPEGNI ESSENZIALI	25
28.2 IMPEGNI ACCESSORRI	26
29. CAUSE DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI	26
30. RINUNCIA	27

PARTE 3 – DISPOSIZIONI COMUNI

31. REGIME DI AIUTO	27
32. MONITORAGGIO DEI RISULTATI	27
32.1 IINDICATORI	27
32.2 CUSTOMER SATISFACTION	27
33. RIMEDI AMMINISTRATIVI E GIURISDIZIONALI	27
33.1 RIMEDI AMMINISTRATIVI	28
33.2 RIMEDI GIURISDIZIONALI	28
34. SANZIONI	28
35. TRATTAMENTO DATI PERSONALI	28
36. RIEPILOGO DELLA TEMPISTICA	29

ALLEGATI

ALLEGATO 1 – SCHEDE INFORMATIVE

ALLEGATO 2 – annullato

ALLEGATO 3 – annullato

ALLEGATO 4 – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' AI FINI DELLA VERIFICA DELLA
REGOLARITA' CONTRIBUTIVA

ALLEGATO 5 – ACCERTAMENTO DEI LAVORI – ELENCO DEI DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI

ALLEGATO 6 – DICHIARAZIONE LIBERATORIA

1 OBIETTIVO

Realizzare investimenti per ottimizzare la redditività nei processi di trasformazione e valorizzare dei prodotti agricoli da un punto di vista qualitativo e commerciale.

Nelle filiere dei prodotti locali un nodo cruciale è quello della trasformazione e della commercializzazione. Le aziende agricole si adattano su soluzioni tradizionali che sono poco remunerative dal punto di vista economico e che difficilmente riescono a valorizzare i prodotti secondo le logiche del marketing territoriale che potrebbe portare notevoli vantaggi economici. È il caso delle variegate produzioni casearie quasi sempre commercializzate autonomamente dalle aziende agricole, delle produzioni olivicole che vengono molite al di fuori delle zone di produzione e delle produzioni cerealicole tradizionali che andrebbero trasformate, promosse e commercializzate in maniera coordinata.

FOCUS AREA PRINCIPALE – 6 (b)

Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali ...

FOCUS AREA SECONDARIA – 3 (a)

Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli nella filiera agroalimentare ...

PARTE 1 – DOMANDA DI AIUTO**2 TERRITORIO D'APPLICAZIONE**

L'Operazione si attua su tutto il territorio afferente al GAL Valle Seriana e dei Laghi Bergamaschi.

3 SOGGETTI BENEFICIARI

Imprese che svolgono attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

4 CONDIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Il sostegno è concesso per investimenti che riguardano la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato 1 del trattato (esclusi i prodotti della pesca).

Per assicurare un adeguato livello di coinvolgimento dei produttori agricoli di base devono essere rispettate le seguenti condizioni:

- Sono ammissibili solo le domande che comprovino l'integrazione dei produttori agricoli nella filiera agroalimentare, assicurando una positiva ricaduta economica degli investimenti sul settore primario. L'integrazione di filiera e la positiva ricaduta economica degli investimenti sui produttori di base viene verificata e controllata con l'acquisizione dei contratti di filiera, da presentare obbligatoriamente per consentire l'ammissibilità della domanda.
- Infatti per accedere al sostegno, almeno il 60% della materia prima commercializzata e trasformata dal beneficiario deve essere di provenienza extra aziendale; tale vincolo non si applica alle cooperative agricole e alle organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi della normativa nazionale, che abbiano per vincolo statutario l'obbligo di conferimento della materia prima da parte delle imprese associate. Il rispetto di tale condizione viene verificata e controllata tramite l'acquisizione dei contratti di filiera stipulati direttamente con produttori di base diversi dal richiedente.
- L'impresa non deve essere in difficoltà, secondo la definizione di cui all'art. 2 punto 18, del Reg. (UE) n 651/2014 della Commissione: il rispetto di questa condizione viene verificata e controllata tramite visura della Camera di Commercio.

5 INTERVENTI

5.1 INTERVENTI AMMISSIBILI

Sostegno agli investimenti di modernizzazione e di innovazione delle imprese di trasformazione e commercializzazione che si pongono come punto di riferimento per le piccole imprese agricole locali, che verrà fornito prioritariamente a quelle attive casearie e nelle filiere dei cereali e dell'olivicoltura con le relative produzioni agroalimentari.

In particolare si prevede la realizzazione di un oleificio a servizio dell'area perlacuale del Sebino bergamasco, di casere per la stagionatura delle produzioni casearie d'alpeggio e di impianti per il confezionamento delle farine e dei diversi prodotti cerealicoli. Le imprese così sviluppate potranno anche farsi carico di tutte le attività di marketing necessarie a valorizzare i prodotti con significative ricadute anche sulle aziende agricole conferenti.

Per quanto attiene alle tipologie di opere finanziate si rimanda al paragrafo 6.1.

Valgono le disposizioni del Reg. UE 1308/2013 e del Reg. UE 1305/2013 relative alla "demarcazione degli interventi", che trovano applicazione nel PSR 2014/2020 di Regione Lombardia, cap. 14 (Complementarietà PSR-PAC/OCM).

Per l'acquisizione di immobili, gli stessi devono essere già esistenti, non aver fruito, nel corso dei dieci anni precedenti alla presentazione della domanda, di un finanziamento pubblico e non possono essere acquisiti da società associate o controllate dal richiedente; inoltre tali immobili non possono essere acquisiti da coniugi, conviventi, parenti e affini fino al secondo grado del richiedente e dei soci dello stesso (per le s.p.a., per i soci con partecipazione superiore al 10%). Il vincolo di grado di parentela non è solo diretto, ma anche per società controllate da parenti. Le 4 condizioni previste per l'ammissibilità vengono rispettivamente verificate e controllate tramite l'acquisizione dei certificati rilasciati dal comune comprovanti le opere realizzate, i sistemi informativi che gestiscono la concessione dei contributi, i bilanci consolidati della società richiedente e il registro di stato civile ed anagrafe del Comune di residenza del richiedente e dei soci della società richiedente.

Gli investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili sono ammissibili solo se utilizzano matrici no food, cioè non derivanti da colture dedicate. L'energia prodotta deve essere utilizzata esclusivamente nell'ambito dell'azienda, quindi gli investimenti devono essere commisurati ai consumi complessivi aziendali.

Gli investimenti devono rispettare quanto previsto dal D.Lgs n. 102/2014 "Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2000/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE", che prevede una serie di misure atte a migliorare l'efficienza energetica in tutti i settori, al fine di perseguire entro il 2020 l'obiettivo di ridurre del 20% i consumi dell'energia primaria.

5.2 INTERVENTI E SPESE NON AMMISSIBILI

Sono esclusi dall'agevolazione a titolo esemplificativo:

- 1) tutti gli interventi non previsti nell'elenco del paragrafo 5.1;
- 2) investimenti iniziati in data antecedente la presentazione della domanda di sostegno;
- 3) spese sostenute prima della presentazione della domanda di sostegno, ad eccezione delle spese di progettazione degli interventi oggetto della domanda, che devono essere comunque sostenute nei tre mesi precedenti la data di presentazione della domanda;
- 4) investimenti non in diretta relazione con gli obiettivi del progetto;
- 5) investimenti che non siano dimensionati e funzionali rispetto al ciclo di trasformazione dell'unità produttiva;
- 6) interventi finalizzati esclusivamente al rispetto di normative cogenti;
- 7) spese relative a investimenti per le quali vengono richiesti gli sgravi fiscali previsti dalla normativa nazionale;
- 8) interventi per acquisto terreni;
- 9) investimenti riguardanti il livello di commercio al dettaglio e vendita al consumatore finale, compresi i mezzi utilizzabili per il trasporto esterno del prodotto trasformato;
- 10) spese per costi di gestione e di formazione del personale relativi all'acquisto di nuovi impianti, macchinari e nuove apparecchiature e strumentazioni informatiche;

- 11) per quanto riguarda macchinari ed impianti:
- a) interventi per acquisto ed installazione di macchinari ed impianti usati, materiale di ricambio e di consumo;
 - b) investimenti per attrezzature ricreative, attrezzature di ufficio e altri arredi, tranne impianti telefonici, hardware, software, telefax e macchinari di laboratorio;
- 12) per quanto riguarda le opere edili:
- a) interventi per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui all'articolo 27, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale n. 12 dell'11.03.2005 e sue successive modifiche e integrazioni, fatta salva la manutenzione straordinaria per lavori finalizzati a mutamenti d'uso produttivo e all'installazione di nuovi macchinari);
 - b) interventi relativi a lavori edili realizzati in economia: mano d'opera e materiali;
 - c) interventi per abitazioni, per lavori di abbellimento e interventi per riparazioni e per spostamenti interni di impianti e macchinari;
 - d) interventi per opere provvisorie di apertura e chiusura cantieri (es: prefabbricati modulari, piste, recinzioni);
- 13) spese non riportate nel sistema contabile e non iscritte a cespite (per quest'ultimo fanno eccezione gli investimenti in leasing);
- 14) spese sostenute mediante pagamenti in contanti o non sostenute direttamente dal beneficiario;
- 15) spese di acquisto in leasing con riscatto oltre il termine di realizzazione degli interventi e superiori al valore di mercato del bene, oltre ai costi connessi al contratto, quali il margine del locatore, i costi di finanziamento, costi indiretti ed assicurativi;
- 16) spese per IVA, per oneri ed altre imposte/tasse e per indennità versate dal beneficiario a terzi per espropri, frutti pendenti, ecc.;
- 17) spese per gli oneri finanziari di qualunque natura sostenuti dai beneficiari per pratiche di finanziamento dell'investimento, ivi incluse le spese di perfezionamento e di costituzione di prestiti (ad es. costi di istruttoria);
- 18) spese amministrative, di personale e oneri sociali a carico dei beneficiari.
- 19) le spese relative alle ristrutturazioni edilizie e all'efficientamento energetico, per le quali vengono richiesti gli sgravi fiscali previsti dalla normativa nazionale, non possono ricevere il contributo del PSR.
- 20) le spese relative alla realizzazione di impianti fotovoltaici a terra.

Limiti ed esclusioni

Di seguito vengono elencati limiti ed esclusioni, anche in coerenza con il quadro delle Organizzazioni Comuni di Mercato.

Comparto	Limiti
VINICOLO	Sono ammissibili esclusivamente investimenti per un importo superiore a 200.000,00 euro. Sono ammessi esclusivamente investimenti riguardanti le strutture di trasformazione ubicate nelle zone di produzione della materia prima trasformata.
ORTOFRUTTA	Gli investimenti proposti da Organizzazioni dei Produttori sono ammissibili esclusivamente per un importo superiore a 400.000,00 euro.
OLIO DI OLIVA	Sono ammessi esclusivamente investimenti riguardanti le strutture di trasformazione ubicate nelle zone di produzione della materia prima trasformata.

5.3 DATA DI INIZIO DEGLI INTERVENTI

I richiedenti possono iniziare i lavori e/o acquistare le dotazioni anche prima della pubblicazione sul sito del GAL dell'atto di ammissione a finanziamento della domanda di contributo. In tal caso il GAL è sollevato da qualsiasi obbligo nei riguardi del richiedente qualora la domanda non sia finanziata.

Le date di avvio cui far riferimento sono:

- 21) **per la realizzazione di opere edilizie soggette a rilascio di permesso di costruire o oggetto di Denuncia Inizio Attività (DIA)**, la data di inizio lavori comunicata, in alternativa:
- a) dal committente, ossia il richiedente il contributo, o dal responsabile dei lavori, nei casi in cui sussiste l'obbligo stabilito dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, articolo 99, comma 1, tramite l'applicativo web GE.CA. all'indirizzo <http://www.previmpresa.servizirl.it/cantieri/>. Come stabilito con decreto n. 9056 del 14.09.2009, il committente o il responsabile dei lavori trasmette la notifica preliminare di inizio cantiere - elaborata conformemente all'allegato XII del D.Lgs. suddetto - all'Azienda Sanitaria Locale e alla Direzione Territoriale del Lavoro;
 - dal direttore dei lavori al Comune;
- 22) **per la realizzazione di opere edilizie oggetto di Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA)**, ai sensi dell'articolo 19, comma 2) della legge 7 agosto 1990, n. 241, la data di presentazione della SCIA all'Amministrazione competente; quindi nel caso la SCIA non indichi la data di inizio lavori, quest'ultima s'intende corrispondente alla data di presentazione della SCIA stessa al Comune.
- Nel caso in cui la SCIA sia presentata quale variante a DIA o permesso di costruire**, ai sensi di quanto previsto dal D.p.r. n. 380/2001, articolo 22, commi 2 e 2-bis, come modificato dal D.Lgs. n. 222/2016, articolo 3, comma 1, lettera f), la data di inizio interventi cui far riferimento è la data di inizio lavori relativa alla DIA o al permesso di costruire cui la SCIA in variante si riferisce;
- 23) **per l'acquisto degli impianti e delle dotazioni**, la data della prima fatturazione o, se antecedente, quella del documento di trasporto presso il richiedente;
- 24) **per le spese di progettazione**: possono essere sostenute, ossia fatturate e/o liquidate, anche prima della presentazione della domanda, purché inerenti la predisposizione del progetto e comunque devono essere sostenute nei tre mesi precedenti la data di presentazione della domanda.

6 COSA VIENE FINANZIATO

Sono ammissibili a finanziamento le seguenti spese:

- spese relative agli interventi,
- spese generali per progettazione e direzione lavori, informazione e pubblicità e costituzione di polizze fideiussorie.

L'IVA non è ammissibile a finanziamento.

6.1 SPESE RELATIVE AGLI INTERVENTI

In coerenza con quanto stabilito dal paragrafo 2 dell'articolo 45 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, sono ammissibili a finanziamento le seguenti voci di spesa:

- la costruzione o il miglioramento di immobili connessi all'attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, anche finalizzati al miglioramento dell'efficienza energetica e alla produzione di energia da fonti rinnovabili;
- l'acquisto di immobili, al netto degli impianti e delle attrezzature mobili di pertinenza, finalizzato al miglioramento e alla trasformazione degli immobili, compreso il miglioramento dell'efficienza energetica;
- l'acquisto di nuovi impianti e macchinari, anche finalizzati al miglioramento dell'efficienza energetica;
- l'acquisto di nuovi impianti e macchinari, finalizzati alla produzione di energia da fonti rinnovabili, solo per uso aziendale;
- l'acquisizione di nuove apparecchiature e strumentazioni informatiche direttamente connesse agli investimenti finanziati, anche finalizzati al miglioramento dell'efficienza energetica.

6.2 SPESE GENERALI

Le tipologie di spese generali che sono ammissibili a finanziamento in relazione all'operazione specifica sono:

- direzione e progettazione lavori,
- informazione e pubblicità,
- costituzione di polizze fideiussorie.

SPESE PER PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI

Le spese comprendono:

- 1) la progettazione degli interventi proposti;
- 2) la direzione dei lavori e la gestione del cantiere, compresi i costi di certificazione energetica.

Le spese:

- devono essere rendicontate con fatture o analoghi documenti fiscali relativi a beni e servizi connessi agli interventi oggetto di finanziamento e con specifiche note di incarico;
- possono essere sostenute, ossia fatturate e/o liquidate, anche prima della presentazione della domanda, purché inerenti la predisposizione del progetto e comunque devono essere sostenute nei tre mesi precedenti la data di presentazione della domanda;
- sono riconosciute fino ad un massimo calcolato in percentuale sull'importo della spesa ammissibile relativa agli interventi proposti, al netto dell'IVA, riportato nelle seguenti tabelle:

Opere edili:

Importo spesa ammissibile, al netto dell'IVA (euro)	Percentuale massima delle spese
Fino a 100.000,00	8,00 %
Da 100.000,01 a 250.000,00	6,00 %
Da 250.000,01 a 500.000,00	4,00 %
Oltre 500.000,00	3,00 %

Impianti:

Importo spesa ammissibile, al netto dell'IVA (euro)	Percentuale massima delle spese
Fino a 100.000,00	3,00 %
Da 100.000,01 a 500.000,00	2,00 %
Oltre 500.000,00	1,00 %

La percentuale massima delle spese generali è calcolata con riferimento all'importo complessivo di spesa ammessa per ciascuna tipologia d'intervento (opere e impianti) ma non a scaglioni di spesa.

- devono essere calcolate sull'importo degli interventi ammessi a finanziamento, ad esclusione delle spese:
 - di informazione e pubblicità;
 - di acquisto di dotazioni, ossia macchine e attrezzature;
 - di certificazione dei sistemi di qualità;
 - per la costituzione di polizze fideiussorie.

SPESE DI INFORMAZIONE E PUBBLICITA'

Le spese inerenti all'obbligo di informare e sensibilizzare il pubblico sugli interventi finanziati dal FEASR, ai sensi del decreto n 6354 del 5 luglio 2016 – Informazione e pubblicità, sono ammissibili fino ad un importo massimo di € 200,00 e devono essere documentate da fattura o analogo documento fiscale.

SPESE PER LA COSTITUZIONE DI POLIZZE FIDEIUSSORIE

Le spese inerenti alla costituzione delle polizze fideiussorie sono ammissibili fino ad un importo massimo pari allo 0,38% dell'importo ammesso a finanziamento e devono essere documentate da fattura o analogo documento fiscale.

L'IVA ed altre imposte o tasse non sono ammissibili a finanziamento.

7 DOTAZIONE FINANZIARIA

La dotazione finanziaria complessiva dell'Operazione, per l'applicazione delle presenti disposizioni attuative, è pari a € 350.000,00, di cui:

€ 200.000 destinati alle domande di finanziamento aderenti ad accordi di filiera dell'olio

€ 50.000 destinati alle domande di finanziamento aderenti ad accordi di filiera dei cereali

€ 50.000 destinati alle domande di finanziamento aderenti ad accordi di filiera degli alpeggi

€ 50.000 per altri interventi che non hanno sottoscritto accordi di filiera.

Qualora il contributo totale delle domande ammissibili a finanziamento superi la dotazione finanziaria disponibile per ogni filiera, la stessa può essere incrementata, con motivazione del Responsabile del procedimento, impiegando le eventuali economie realizzate sulle altre filiere

8 CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE

L'aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale ed è pari al 40% della spesa ammessa a finanziamento.

LIMITI DI SPESA AMMISSIBILE

È fissato un limite minimo ed un limite massimo del piano di spesa ammesso ad agevolazione per ogni domanda, come indicato nella tabella sotto riportata per ciascuna filiera:

Filiera	Spesa minima ammissibile €	Spesa massima ammissibile €
Olio	200.000	650.000
Cereali	30.000	150.000
Alpeggi	30.000	150.000
Altri interventi	30.000	150.000

I progetti che presentano un piano di spesa ammissibile inferiore al limite minimo suddetto non vengono ammessi all'agevolazione, mentre è ammessa la possibilità di presentare progetti per importi di investimento superiori al limite massimo indicato; in tal caso, ai fini della valutazione e dell'ammissibilità all'agevolazione, viene preso in considerazione il progetto complessivo che dovrà essere completato dal richiedente, mentre si provvederà d'ufficio all'abbattimento dell'importo ammissibile all'agevolazione.

9 DIVIETO DI CUMULO DEGLI AIUTI

I contributi di cui alla presente Operazione non sono cumulabili con altri contributi pubblici concessi per i medesimi interventi, di seguito definiti "altre fonti di aiuto", ivi compresi quelli derivanti, ad esempio, da agevolazioni fiscali inerenti gli impianti, alla ristrutturazione degli immobili, agevolazioni fiscali inerenti al risparmio energetico e alle fonti energetiche rinnovabili.

Qualora il richiedente presenti domande di finanziamento relative al medesimo intervento in applicazione di "altre fonti di aiuto" deve, in caso di ammissione a finanziamento alla presente Operazione, scegliere una sola fonte di finanziamento, rinunciando conseguentemente alle altre.

Tale scelta deve essere comunicata tramite PEC al Responsabile del procedimento entro 30 giorni continuativi dal ricevimento della comunicazione di cui al successivo paragrafo 15, in caso di ammissione a finanziamento.

10 CRITERI DI VALUTAZIONE

Le domande di aiuto saranno ordinate in una graduatoria secondo un ordine decrescente in funzione dei punteggi assegnati come da successiva tabella.

CRITERI DI SELEZIONE		
MACROCRITERI DI VALUTAZIONE		
PUNTI		
Requisiti qualitativi *		23
1	Tipologia d'investimento	
2	Tipologia di prodotti	
3	Sostenibilità ambientale e mitigazione dei cambiamenti climatici	
4	Innovazione dell'investimento, con particolare riferimento agli interventi che riducono l'impatto sull'aria, acqua e suolo	
Capacità di integrazione di filiera e partecipazione dei produttori agricoli ai benefici degli investimenti		12
5	Remunerazione della materia prima ai produttori agricoli	
6	Numero di aziende agricole aderenti al progetto	
Localizzazione dell'intervento		4
Caratteristiche del richiedente e dell'azienda		1
PUNTEGGIO MASSIMO		40

ELEMENTI DI VALUTAZIONE		PUNTI
Requisiti qualitativi *		23
1	Tipologia d'investimento	6
	<i>Viene valutato il rapporto tra importo degli investimenti tecnologici (nuovi impianti, macchinari e strumentazioni informatiche) e importo totale degli investimenti ammessi</i>	
1.1	superiore all'80%	6
1.2	dal 50% all'80%	5
2	Tipologia di prodotti	6
	<i>Il punteggio viene attribuito in funzione della percentuale di materia prima che verrà destinata a produzioni di qualità o biologici (riconosciute ai sensi dell'art. 16 del Regolamento UE n. 1305/2013) sulle linee oggetto di finanziamento</i>	
2.1	superiore al 50%	6
2.2	superiore al 30%	5
3	Sostenibilità ambientale e mitigazione dei cambiamenti climatici	6
	Il punteggio viene attribuito ai progetti che prevedono almeno uno dei seguenti interventi: - Investimenti relativi all'introduzione di impianti finalizzati alla produzione da FER per uso aziendale; - Ristrutturazione di immobili ad alti standard energetici (classe A); - Costruzione di immobili ad alti standard energetici (classe A); - Investimenti relativi all'introduzione di tecniche per il recupero e il riutilizzo dell'acqua.	6
4	Innovazione dell'investimento, con particolare riferimento agli interventi che riducono l'impatto sull'aria, acqua e suolo	5
	<i>Il punteggio viene attribuito ai progetti che abbiano come principale obiettivo l'introduzione concreta in azienda di un'innovazione tecnologica di processo e/o di prodotto (tale soluzione</i>	

	<i>innovativa deve essere introdotta in azienda per la prima volta e deve costituire elemento di novità nel contesto di filiera); nel caso l'innovazione riguardi la riduzione dell'impatto su aria, acqua e suolo viene riconosciuta una maggiorazione di 1 punto</i>	
4.1	Innovazione tecnologica	4
4.2	Innovazione che riduce l'impatto su aria, acqua e suolo	5

Capacità di integrazione di filiera e partecipazione dei produttori agricoli ai benefici degli investimenti		12
5	Remunerazione della materia prima ai produttori agricoli	6
	<i>Il punteggio viene attribuito proporzionalmente alla percentuale di materia prima di cui è garantita la fornitura (si rammenta che tale percentuale non può essere inferiore al 60% del totale)</i>	
5.1	Investimenti proposti da società cooperative agricole o da Organizzazioni di Produttori/AOP riconosciute ai sensi del Reg. UE n. 1308/13 e relativa normativa nazionale; il punteggio viene riconosciuto per la materia prima conferita dai soci per obbligo statutario. Per la parte di prodotto eventualmente conferito da non soci il punteggio viene attribuito con le modalità di seguito previste per le altre tipologie d'impresa, sempre calcolato proporzionalmente.	6
5.2	Per le altre imprese il punteggio viene attribuito in presenza di contratti che prevedano una remunerazione della materia prima ai produttori di base superiore al prezzo di mercato vigente alla data della transazione (la maggiorazione deve essere garantita per tre anni). Maggiorazione:	
	> 3%	4
	>2% fino al 3%	3
	>1% fino al 2%	2
	altre congrue modalità di remunerazione della materia prima che garantiscano vantaggi economici espliciti e misurabili per i produttori di base	1
	Nessun vantaggio economico misurabile	0
6	Numero di aziende agricole aderenti al progetto	6
	Il punteggio viene attribuito nell'ipotesi che almeno 10 produttori di base conferiscano materia prima per la trasformazione	6

Localizzazione dell'intervento		4
	<i>Il punteggio viene attribuito ai progetti in funzione dell'ubicazione della sede produttiva oggetto degli investimenti</i>	
7.2	aree protette (Parco regionale e nazionale, Parco naturale, Riserva naturale, Monumento naturale) o aree Natura 2000	4

Caratteristiche del richiedente e dell'azienda		1
8	Tipologia d'azienda	1
	<i>Viene attribuito il più favorevole dei seguenti punteggi in funzione delle caratteristiche del richiedente</i>	
8.1	azienda biologica o azienda in possesso di sistemi di gestione ambientale certificata (EMAS, ISO14001) **	1
8.2	società cooperativa o Organizzazione di produttori/AOP	1
8.3	micro impresa	1
8.4	piccola impresa	1

PUNTEGGIO MASSIMO		40
--------------------------	--	-----------

- * Non è stato considerato, ai fini della valutazione del progetto, il criterio "Sostenibilità economica dell'investimento", in quanto tale elemento viene valutato nell'ambito delle procedure attivate con lo strumento finanziario previsto per l'Operazione. Si è ritenuto quindi opportuno evitare che lo stesso criterio fosse utilizzato in due momenti diversi del processo di valutazione dei progetti.
- ** Al criterio "Azienda biologica" è stato affiancato il possesso di sistemi di gestione ambientale certificata, che rivestono una valenza ambientale significativa, al pari dell'agricoltura biologica. L'elemento è stato inserito su richiesta dell'Autorità Ambientale del Programma.

Il punteggio minimo di accesso all'Operazione è pari a 20 punti.

11 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi della disciplina vigente il Direttore del GAL assume la funzione di Responsabile del Procedimento ai sensi dell'articolo 4 della legge 241/1990.

12 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Nel periodo di applicazione delle presenti disposizioni attuative ciascun richiedente può presentare soltanto una domanda di aiuto.

12.1 QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA

La domanda deve essere presentata dal giorno 3 settembre 2018 e fino alle ore 12.00.00 del giorno 31 gennaio 2019.

La presentazione della domanda è di esclusiva responsabilità del richiedente.

La domanda risulta presentata con la validazione della domanda in Sis.Co. Ciò avviene quando il beneficiario ricarica a sistema la domanda firmata digitalmente e chiude la procedura.

Le domande presentate dopo la scadenza del termine sono considerate non ricevibili e quindi non sono oggetto di istruttoria e i procedimenti si considerano conclusi ai sensi dell'art. 2, comma 1 della l.n. 241/1990 e ss.ss.ii.

12.2 A CHI PRESENTARE LA DOMANDA

La domanda deve essere presentata al GAL Valle Seriana e dei Laghi Bergamaschi, con le modalità di seguito illustrate

12.3 COME PRESENTARE LA DOMANDA

La domanda deve essere presentata esclusivamente per via telematica tramite la compilazione della domanda informatizzata presente nel Sistema Informatico delle Conoscenze della Regione Lombardia (Sis.Co.), indirizzo Internet <https://agricoltura.servizirl.it/PortaleSisco/>, entro il termine di chiusura richiamato al paragrafo 12.1, previa apertura e/o aggiornamento del fascicolo aziendale informatizzato.

I soggetti interessati possono presentare la domanda direttamente o avvalersi, esclusivamente per le fasi di compilazione e presentazione, dei soggetti delegati prescelti: Organizzazioni Professionali, Centri di Assistenza Agricola, liberi professionisti.

La domanda deve essere compilata in tutte le sue parti, scaricata in formato PDF e sottoscritta da uno dei soggetti con diritto di firma, scelto tra quelli proposti dal sistema informatico e derivanti dalla lista di tutti i soci e titolari di cariche o qualifiche presenti in visura camerale.

La sottoscrizione della domanda deve essere effettuata con firma elettronica ai sensi del d.lgs. n. 82/2005 mediante l'utilizzo di dispositivi per firma elettronica (quali ad esempio Carte Regionali dei Servizi o Carte Nazionali dei servizi, associate a PIN) o con dispositivi per la firma digitale rilasciati da Enti certificatori; dopo la sottoscrizione, la domanda deve essere caricata a sistema.

La domanda s'intende presentata con l'avvenuta validazione da parte del sistema. In caso di mancata o ritardata validazione oltre i termini previsti per la presentazione della domanda, anche a causa di eventuali anomalie o disfunzioni informatiche, la domanda si considera non presentata.

La presentazione della domanda entro la data e l'orario stabiliti come scadenza di presentazione è di esclusiva responsabilità del richiedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione della stessa da parte di Regione Lombardia, dovuta a qualsiasi motivo, tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo: malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati,

incompatibilità degli strumenti telematici utilizzati con il sistema Sis.Co., difficoltà di connessione e trasmissione, lentezza dei collegamenti.

È esclusa ogni responsabilità di Regione Lombardia e del GAL ove per ritardo o disagi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, la domanda non sia presentata entro la scadenza stabilita.

Pertanto, si raccomanda ai richiedenti di accedere al Sis.Co. entro un termine adeguato rispetto ai tempi di compilazione e protocollazione della domanda, al numero e alla dimensione dei documenti da allegare alla stessa.

Oltre al report della domanda di sostegno, anche i documenti allegati devono essere prodotti con firma digitale, allegati alla domanda e caricati a sistema in formato compresso e non modificabile (pdf, jpg, p7m, zip, ecc.)

È ammessa anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata, aggiornato a quanto previsto dal D.C.M. del 22 febbraio 2013.

Protocollo delle domande di aiuto

La segreteria del GAL scarica dal sistema le domande di sostegno e provvede a numerarle secondo la propria modalità di protocollo. Il numero e la data di protocollo devono essere riportati sulle domande avendo cura che a ciascuna sia assegnato un numero univoco di protocollo.

Il GAL comunica al beneficiario tramite PEC la data e il numero di protocollo attribuito alla domanda

12.4 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

Il richiedente, ai fini dell'ammissione all'istruttoria della propria domanda, deve allegare in formato compresso e non modificabile, ad esempio tipo PDF, JPEG, la seguente documentazione sottoscritta, ove previsto, con firma digitale, con firma elettronica qualificata o con firma elettronica avanzata:

- a. scheda informativa (disponibile come allegato 1 del bando) relativa agli aspetti anagrafici, finanziari e produttivi dell'impresa;
- b. contratti preliminari di fornitura della materia prima che rispettino le condizioni stabilite al precedente paragrafo 4 con copia del documento di identità in corso di validità dei legali rappresentanti che hanno firmato i contratti; in alternativa, per le società cooperative e le Organizzazioni di Produttori/AOP con obbligo di conferimento, copia dello statuto della società ed elenco soci con i quantitativi di materia prima conferiti;
- c. documentazione comprovante, al momento della presentazione della domanda, il titolo di godimento dell'area e/o dell'immobile oggetto dell'investimento (estratto di mappa, visura catastale e/o contratto di locazione); nel caso di locazioni, va allegata anche l'autorizzazione della proprietà a realizzare gli investimenti;
- d. relazione economica a firma di un tecnico qualificato o del legale rappresentante che illustri l'obiettivo del progetto, la strategia di mercato, le tipologie e le quantità di materie prime e di prodotti finiti utilizzati nel processo di trasformazione;
- e. progetto esecutivo composto da:

1. per gli interventi edilizi:

1.1 **Copia del titolo abilitativo relativo agli interventi edilizi** previsti dal progetto, ai sensi di quanto disposto dalla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 "Legge per il governo del territorio" e successive modifiche e integrazioni. Nelle aree soggette a vincoli architettonici e paesaggistici o di altra natura, nelle quali il rilascio del permesso di costruire del Comune è subordinato al rilascio di specifiche autorizzazioni da parte della Sovrintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici o di altri Enti terzi diversi dal Comune, il suddetto permesso può essere prodotto successivamente, comunque entro e non oltre 90 giorni dalla data di presentazione della domanda di contributo, termine a disposizione dell'Amministrazione per concludere l'istruttoria. In tal caso:

- al momento della domanda di contributo deve essere allegata copia della richiesta di rilascio del titolo abilitativo all'Ente territoriale competente;

- al momento del rilascio del permesso di costruire, oltre al permesso stesso, deve essere presentata anche l'autorizzazione paesaggistica o di altra natura che ne ha determinato l'emissione successivamente al momento di presentazione della domanda di contributo.

Qualora il titolo abilitativo sia costituito da Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA, art. 22, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 - art. 19, 19-bis l. 7 agosto 1990, n. 241 – artt. 5, 6 d.P.R. 7 settembre 2010, n. 160) o SCIA alternativa al permesso di costruire (art.23 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380- art.7 d.P.R. 7 settembre 2010, n. 160), il richiedente deve allegare alla domanda dichiarazione sostitutiva di atto notorio che il titolo abilitativo relativo all'intervento richiesto è la SCIA, indicandone il riferimento normativo.

Successivamente, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di contributo, il richiedente deve:

- presentare la SCIA all'Ente territoriale competente;
- trasmettere copia della SCIA con ricevuta del medesimo Ente alla Regione Lombardia – Direzione Generale Agricoltura.

Qualora la suddetta SCIA sia condizionata da atti di assenso il richiedente, entro il termine dell'istruttoria della domanda di contributo, deve presentare la comunicazione da parte del Sportello Unico dell'avvenuto rilascio dei relativi atti di assenso.

1.2 computo metrico analitico redatto con i prezzi di lavori ed opere compiute (non sono ammessi i prezzi per mano d'opera e materiali), a firma di un tecnico qualificato, a cui siano applicati i prezzi unitari non superiori a quelli contenuti nel Listino prezzi delle opere edili della C.C.I.A.A. della provincia di appartenenza in vigore alla data di presentazione della domanda, forfettariamente scontati del 20%; per le voci riguardanti lavori speciali, non compresi nel Listino è necessario presentare tre offerte comparative o fornire l'analisi del singolo prezzo;

1.3 tavole progettuali quotate con le misure del computo metrico analitico, conformi a quelle presentate per il rilascio del titolo abilitativo; nel caso di opere di ristrutturazione le tavole quotate devono riprodurre anche la situazione prima dell'intervento e le demolizioni;

2. per l'acquisto di impianti e di macchinari, compresi quelli informatici:

2.1 tre preventivi comparativi che devono:

- a) essere proposti da soggetti diversi, cioè da tre fornitori indipendenti;
- b) essere presentati su carta intestata dei fornitori e validi al momento della presentazione della domanda;
- c) essere indirizzati al richiedente e riportare il prezzo di mercato;
- d) riportare la descrizione della fornitura ed essere comparabili;
- e) tuttavia, nel caso di acquisizioni di beni altamente specializzati e nel caso di investimenti a completamento di forniture preesistenti, per i quali non sia possibile/conveniente reperire o utilizzare più fornitori, un tecnico qualificato deve allegare una specifica relazione tecnica giustificativa, indipendentemente dal valore del bene o della fornitura da acquistare, nella quale si motivi l'impossibilità di individuare altre ditte concorrenti in grado di fornire i beni oggetto di agevolazione;

2.2 layout/disegni di macchinari e impianti (elettrico, idrico, termico, sanitario, condizionamento, ecc.), con evidenziata la loro collocazione all'interno dell'unità produttiva;

3. per l'acquisto di beni immobili esistenti:

3.1 attestazione di un tecnico qualificato indipendente riportante sia il valore di mercato, al netto del valore del sedime, sia il costo di costruzione del bene rettificato sulla base del

coefficiente di vetustà, sempre al netto del valore del sedime, con attestazione della sua conformità alla normativa urbanistica vigente, con allegati i relativi disegni;

3.2 promessa di vendita rilasciata dal venditore, in cui siano definiti i tempi di acquisto ed il valore dell'immobile al netto del valore del sedime;

3.3 dichiarazione del venditore che lo stesso non ha beneficiato, nei 10 anni precedenti, di finanziamenti pubblici e che non è soggetto a vincoli e ipoteche, con fotocopia del documento d'identità del dichiarante;

3.4 dichiarazione della parte acquirente che l'immobile non viene acquisito da società associate o controllate dal richiedente, da coniugi, conviventi, parenti e affini fino al secondo grado del richiedente e dai soci dello stesso (per le s.p.a. con partecipazione superiore al 10%).

Il valore dell'immobile risultante dalla promessa di vendita viene ammesso all'agevolazione sino ad un massimo dei valori risultanti dall'attestazione del tecnico e comunque per un importo non superiore a 1 milione di euro o superiore al 30% della spesa totale ammessa all'agevolazione;

f. relazione tecnica a firma di un tecnico qualificato con:

- descrizione dettagliata dell'investimento, articolata per singolo preventivo di spesa,
- prospetto riepilogativo dei preventivi con indicazione dell'offerta prescelta,
- motivazioni dettagliate nei casi l'opzione non sia la più economica;

g. ai fini della valutazione economico-finanziaria:

1. situazione contabile economico-finanziaria aggiornata relativa all'esercizio in corso;
2. documentazione contabile in base alla tipologia di soggetto richiedente:

Tipologia richiedente	Soggetto	Documentazione da allegare
Soggetti con obbligo di deposito del bilancio		Copia degli ultimi due bilanci di esercizio approvati alla data di presentazione della domanda (qualora non ancora depositati) ovvero un solo bilancio laddove questo sia l'unico approvato alla data di presentazione della domanda.
Soggetti in contabilità ordinaria non tenuti al deposito del bilancio di esercizio		Ultime due dichiarazioni fiscali ai fini delle imposte dirette (ovvero una sola dichiarazione laddove questa sia l'unica) disponibili alla data di presentazione della domanda, integrate con i relativi documenti contabili che l'impresa dovrà fornire (ovvero Bilancini contabili con dicitura "Definitivo") generati a partire dalle registrazioni effettuate per la tenuta dei registri obbligatori (Libro Giornale, Libro Inventari, Registri IVA e Registro dei cespiti).

Tali allegati dovranno essere opportunamente sottoscritti mediante apposizione di firma elettronica o digitale da parte del legale rappresentante dell'impresa. Il mancato caricamento elettronico dei suddetti allegati costituirà causa di inammissibilità della domanda di agevolazione.

h. eventuale documentazione utile alla valutazione del progetto, in particolare:

1. relazione tecnica a firma di un tecnico qualificato attestante che gli interventi rispettano il requisito previsto al punto 3 e/o punto 4 dei criteri di selezione;
2. copia delle certificazioni di impresa biologica e delle certificazioni ISO 14000/EMAS;

i. dichiarazione ai fini della verifica della regolarità della posizione contributiva, di cui all'Allegato 4 al presente Bando.

j. copia dei bilanci (o documenti equivalenti) relativi agli ultimi due anni di attività, regolarmente depositati presso la C.C.I.A.A., completi di stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa e relazione del Collegio sindacale.

La verifica della solidità e della redditività dei richiedenti avviene attraverso l'analisi ex ante dei bilanci storici, oltre che mediante valutazioni prospettiche basate sulle aspettative di reddito derivanti dagli investimenti previsti. La valutazione ex ante si basa sull'analisi dei bilanci dei tre anni precedenti l'investimento verificando l'equilibrio patrimoniale, il corretto ricorso alle fonti di finanziamento ed il grado di liquidità dell'azienda. Il mancato rispetto di due dei seguenti indici comporta la non ammissibilità della domanda di finanziamento:

- incidenza degli oneri finanziari sul fatturato che non deve superare il 4%;
- indice di disponibilità (capitale circolante lordo/passività correnti esigibili entro il successivo esercizio) che non deve essere inferiore a 1;
- grado di copertura delle immobilizzazioni con capitale proprio (capitale netto/attività fisse) che non deve essere inferiore a 0,33.

La valutazione della redditività ex post avviene attraverso la stesura di bilanci previsionali riferiti ai tre anni successivi alla conclusione degli investimenti con l'obiettivo di verificare la capacità dell'azienda di mantenere o raggiungere sia il reddito ed i flussi di cassa necessari a remunerare i fattori della produzione, sia un'equilibrata struttura finanziaria tale da assicurare la competitività aziendale nel settore di riferimento. Nei bilanci previsionali viene valutato l'equilibrio dell'incidenza del valore aggiunto sul fatturato, del margine operativo lordo sul fatturato e degli oneri finanziari sul fatturato."

Va inoltre allegata alla domanda tutta la documentazione ritenuta utile per l'attribuzione dei punteggi facendo anche riferimento agli allegati elencati nell'indice.

Ulteriore documentazione può essere formalmente richiesta dalle competenti strutture regionali per acquisire elementi utili all'istruttoria e alla valutazione dell'iniziativa proposta.

12.5 SOSTITUZIONE DELLA DOMANDA, RICEVIBILITA', ERRORI PALESI

12.5.1 SOSTITUZIONE DELLA DOMANDA

Nel periodo di presentazione della domanda di cui al paragrafo 12.1, per modificare una domanda già presentata, il richiedente deve presentare una nuova domanda che annulla la domanda già presentata, alla quale si applicano tutte le condizioni, i limiti, i divieti e gli impegni delle presenti disposizioni attuative. In particolare, si sottolinea che **gli interventi devono essere iniziati e sostenuti dopo la data di validazione in Sis.Co. della nuova domanda.**

La domanda già presentata è annullata dalla nuova domanda soltanto a seguito della sua validazione. In assenza di validazione alla nuova domanda, ai fini della conclusione dell'istruttoria resta valida la domanda già presentata.

12.5.2 RICEVIBILITA' DELLE DOMANDE DI AIUTO

La segreteria del GAL verifica che la domanda sia stata **presentata** a Sis.co entro il termine previsto dal bando. Le domande presentate dopo la scadenza del termine sono considerate **non ricevibili** e quindi non sono oggetto di istruttoria e i procedimenti si considerano conclusi ai sensi dell'art. 2, comma 1 della l.n. 241/1990 e ss.ss.ii. Il Responsabile del procedimento, comunica al richiedente, tramite PEC, la non ricevibilità della domanda.

Avvio del procedimento

Terminata la fase di verifica della "ricevibilità" delle domande di aiuto, il Responsabile del procedimento effettua la comunicazione di avvio del procedimento ai beneficiari le cui domande sono ricevibili, ai sensi dell'art. 7 della l. 241/1990.

12.5.3 ERRORI PALESI

Gli errori palesi, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, sono errori di compilazione della domanda compiuti in buona fede dal richiedente che possono essere individuati agevolmente nella domanda di aiuto o di pagamento. Devono essere richiesti esclusivamente via PEC dal richiedente.

Si considerano errori palesi:

- gli errori di compilazione, che risultano evidenti in base ad un esame minimale di una domanda, quale ad esempio è la presenza di un codice statistico o bancario errato;
- gli errori derivanti da verifiche di coerenza (informazioni contraddittorie) tra l'importo della spesa richiesta in domanda e la documentazione allegata;

La richiesta di riconoscimento di errore palese deve essere presentata al GAL, tramite PEC, dopo la data di chiusura per la presentazione della domanda di contributo di cui al paragrafo 12.1 al Responsabile del Procedimento, che ne valuta l'ammissibilità e, qualora ne ricorrano le condizioni, ne autorizza la presentazione.

La domanda di correzione di errore palese deve essere presentata con le modalità di cui ai precedenti paragrafi 12.2 e 12.3 prima della concessione del contributo ai sensi della presente Operazione.

Dopo la concessione del contributo, la domanda di riconoscimento di errore palese deve essere presentata all'Organismo Pagatore Regionale.

Il richiedente può presentare solo una domanda di correzione di errore palese per ciascuna domanda di aiuto o di pagamento.

L'errore palese può essere riconosciuto solo fino all'erogazione del primo pagamento richiesto.

13 ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

L'istruttoria delle domande di aiuto considerate ricevibili viene effettuata dal GAL secondo la procedura prevista dal proprio regolamento interno che prevede la costituzione di un Comitato Tecnico di Valutazione composto da:

- Direttore del GAL, con funzione di Responsabile del procedimento di cui al precedente punto 11;
- Tecnici incaricati per l'istruttoria tecnico amministrativa delle domande.

L'istruttoria è avviata nel rispetto delle disposizioni attuative contenute nei bandi e prevede le seguenti fasi:

- verifica dell'ammissibilità del progetto rispetto all'operazione oggetto della domanda di sostegno,
- istruttoria tecnico/amministrativa,
- attribuzione dei punteggi sulla base dei criteri di selezione.

13.1 VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE E DELLE CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'

Il Responsabile del procedimento prende in carico la domanda elettronica, inserisce il numero e la data di protocollo e, sentito il Comitato Tecnico di Valutazione, assegna ai Tecnici incaricati in funzione delle loro competenze gli elenchi delle domande per la relativa istruttoria.

Il Tecnico incaricato procede alla verifica di ammissibilità che prevede:

- la presenza della documentazione richiesta dal bando;
- eventuali altre condizioni di ammissibilità previste dal bando come di seguito specificate.

Il mancato rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 4 o l'assenza di uno dei documenti di cui al paragrafo 12.4 determina la non ammissibilità della domanda di aiuto all'istruttoria.

I tecnici incaricati comunicano l'esito delle verifiche al Responsabile del Procedimento che comunica ai richiedenti, tramite PEC, la non ammissibilità delle domande alla successiva fase istruttoria, che diventa definitiva a seguito dell'adozione dell'atto di approvazione delle graduatorie da parte del GAL.

13.2 ISTRUTTORIA TECNICO AMMINISTRATIVA

L'istruttoria amministrativa e tecnica delle domande sull'operazione 4.2.01 comprende:

- verifica del rispetto della coerenza e della congruità dell'intervento rispetto alle finalità del PSL;
- verifica della completezza, attendibilità, ragionevolezza e ammissibilità delle spese della domanda di aiuto unitamente alla documentazione ad essa allegata, con riferimento alle presenti disposizioni attuative; come stabilito al paragrafo 6, non sono ammissibili interventi iniziati in data antecedente la presentazione della domanda di sostegno, considerati per singolo preventivo di spesa; per inizio lavori si considera la data della prima fatturazione o, se antecedente, quella del documento di consegna del bene;
- eventuale sopralluogo nel centro aziendale ove è localizzato l'intervento oggetto di sostegno;
- attribuzione del punteggio secondo i criteri definiti nel paragrafo precedente.

Nel caso in cui, nella fase istruttoria della domanda, si evidenzia la necessità di integrare le informazioni inerenti alla documentazione presentata, il Gal sentito il tecnico incaricato ne chiede al richiedente la trasmissione, sempre tramite PEC, entro un termine non superiore a 10 giorni dalla richiesta.

La documentazione integrativa viene caricata a sistema durante la fase istruttoria.

A conclusione della fase di istruttoria il Tecnico incaricato comunica le risultanze dell'istruttoria stessa al Responsabile del Procedimento, il quale redige un verbale con gli esiti istruttori.

13.3 CHIUSURA DELLE ISTRUTTORIE

I dati contenuti nel verbale devono essere riportati a Sis.Co per la creazione del Verbale di Istruttoria informatizzato che viene firmato digitalmente dalla Segreteria del GAL e dal Responsabile del Procedimento.

Il verbale viene trasmesso ai richiedenti che, entro 10 giorni di calendario dall'invio, possono partecipare al procedimento istruttorio ai sensi della legge 241/1990, presentando al GAL, tramite PEC, un'istanza di riesame; di tali osservazioni è dato conto nel verbale di riesame, che deve motivare in ordine al loro accoglimento o non accoglimento; dell'esito di tale esame è data comunicazione, tramite PEC ai soggetti che hanno presentato osservazioni. Le modalità di riesame della domanda sono effettuate con la stessa procedura descritta per l'istruttoria delle domande di aiuto. In caso di non presentazione delle memorie l'istruttoria si considera conclusa.

Le istruttorie, comprensive delle attività di riesame, devono essere completate entro 4 mesi dal termine del periodo di presentazione delle domande di aiuto stabilito al precedente paragrafo 12.1.

14 APPROVAZIONE DEGLI ESITI ISTRUTTORI E AMMISSIONE A FINANZIAMENTO

A seguito della chiusura delle istruttorie il Responsabile del procedimento predispone gli elenchi di seguito indicati che il CdA del GAL approva con proprio verbale:

- a) l'elenco delle domande non ammesse all'istruttoria;
- b) l'elenco delle domande con esito istruttorio negativo;
- c) l'elenco delle domande ammissibili a finanziamento;
- d) l'elenco delle domande finanziate.
- e) l'elenco delle domande ammissibili ma non finanziate.

Per ogni beneficiario di cui agli elenchi c) e d), sono indicati: il Codice Unico del Procedimento (CUP), il CUA, la ragione sociale, il comune, l'importo totale dell'investimento, l'importo ammesso, il contributo concesso, la quota comunitaria di sostegno, il punteggio assegnato.

Per ogni domanda con esito istruttorio positivo, ammessa a finanziamento viene rilasciato, ai sensi di quanto stabilito dalla Deliberazione n. 24/2004 del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE), in attuazione della legge n. 144 del 17 maggio 1999 e smi, il

Codice Unico di Progetto (CUP) che accompagna ciascuna domanda di contributo dall'approvazione del provvedimento di assegnazione delle risorse fino al suo completamento. Ai sensi di quanto stabilito al comma 2.2 della citata Deliberazione, il codice CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici.

Il Responsabile del Procedimento comunica ai beneficiari il codice CUP attribuito al progetto.

14.1 CONTROLLI DI SECONDO LIVELLO SULLE DOMANDE DI AIUTO PRESENTATE

Verranno effettuati controlli di secondo livello su un campione casuale delle domande di aiuto presentate.

I controlli potranno essere effettuati su tutte le domande, sia che queste siano ammesse o no a finanziamento.

15 COMUNICAZIONI, PUBBLICAZIONI E CONTATTI

Gli elenchi, approvati con atto formale, verranno inviati dal GAL alla DG Agricoltura per le opportune verifiche e per i successivi adempimenti informatici.

L'atto formale di approvazione degli elenchi conterrà:

- il riferimento al Piano di Sviluppo Locale (azione del PSL e corrispondente operazione del PSR);
- il riferimento agli elenchi di cui al precedente paragrafo 14;
- la verifica della copertura finanziaria;
- l'attestazione del Direttore del GAL circa la regolarità e la legittimità del procedimento.

Dopo la verifica formale di Regione Lombardia, il provvedimento è pubblicato sul sito internet del GAL nell'area "Amministrazione trasparente", ai sensi del D.Lgs 33/2013, indicando la data di pubblicazione.

Il provvedimento viene anche pubblicato, a cura di Regione Lombardia, sul sito <http://www.ue.regione.lombardia.it> ed inviato l'Organismo Pagatore Regionale per gli adempimenti ad esso spettanti.

Il GAL provvede poi ad inviare con PEC ai beneficiari la comunicazione di ammissione a finanziamento, con l'indicazione della spesa complessiva ammessa a contributo, del contributo concesso, delle tempistiche di realizzazione, inclusa la data ultima di fine lavori.

La comunicazione deve essere inviata anche ai:

- beneficiari non finanziati per carenza di fondi, ma inseriti in graduatoria con l'indicazione del termine entro il quale la graduatoria rimane aperta al fine di poter ammettere a finanziamento le domande di beneficiari inseriti in posizione utile in graduatoria utilizzando eventuali economie che si rendessero disponibili,
- soggetti con esiti istruttorio della domanda negativo, con i motivi dell'esclusione,
- soggetti non ammessi all'istruttoria, con i motivi della non ammissibilità.

Per quel che concerne gli obblighi dei beneficiari in riferimento all'attuazione dei relativi progetti, alla predisposizione dei rendiconti di spesa a corredo delle singole domande di pagamento ed all'invio della relativa documentazione all'Organismo Pagatore, si rimanda alle disposizioni contenute nel bando e alle disposizioni emanate da OPR.

Contatti

Responsabile del procedimento Crotti Contardo Tel. 342 7090646

Animatore del GAL Rinaldi Fabrizio Tel. 342 7090646

Email: info@galvalleserianaedeilaghi.com

Assistenza tecnica relativa alle procedure informatizzate (SISCO) Numero Verde 800 131 151
sisco.supporto@regione.lombardia.it

16 PERIODO DI VALIDITA' DELLE DOMANDE

Le domande ammissibili a finanziamento ma non finanziate per mancanza di fondi, restano valide per 24 mesi dalla data di pubblicazione sul sito del GAL del provvedimento di ammissione a finanziamento di cui al precedente paragrafo 15 al fine di poter essere finanziate qualora si rendessero disponibili nuove risorse finanziarie

17 REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

Gli interventi devono essere conclusi entro e non oltre 24 mesi dalla pubblicazione sul sito del GAL del provvedimento di ammissione a finanziamento di cui al precedente paragrafo 15. Il beneficiario deve darne comunicazione al GAL.

Gli interventi s'intendono conclusi solo se completamente funzionali e conformi agli investimenti ammessi a finanziamento.

La mancata conclusione degli interventi entro il suddetto termine causa la decadenza dal contributo, fatte salve le possibilità di proroga di seguito indicate.

18 PROROGHE

Il beneficiario, per la realizzazione degli interventi, può beneficiare di **una sola proroga per un periodo massimo di sei mesi**, decorrente dal giorno successivo al termine per la realizzazione degli investimenti.

La proroga può essere concessa solamente in presenza di motivazioni oggettive e non imputabili alla volontà del beneficiario.

La richiesta di proroga deve essere indirizzata al GAL che, istruita la domanda avvalendosi eventualmente del Tecnico incaricato, può concedere o non concedere la proroga; in entrambi i casi, con nota scritta, ne comunica la concessione/non concessione al beneficiario.

19 VARIANTI

19.1 DEFINIZIONE DI VARIANTE

Sono considerate varianti i cambiamenti del progetto originario, a condizione che non comportino modifiche agli obiettivi e ai parametri che hanno reso l'iniziativa finanziabile e non utilizzino economie di spesa per la realizzazione di interventi non previsti dal progetto originario.

I cambiamenti del progetto originario che comportano modifiche degli obiettivi e/o dei parametri che hanno reso l'iniziativa finanziabile, non sono ammissibili.

Sono consentite varianti solo dopo l'ammissione a finanziamento del progetto.

Rientra tra le varianti anche il cambio della sede dell'investimento.

Nel corso della realizzazione del progetto finanziato, non sono invece considerate varianti, anche se comportano variazioni dei costi previsti:

- le modifiche tecniche di ciascun intervento approvato, comprese nuove voci di preventivo;
- le soluzioni tecniche migliorative degli impianti, delle macchine e delle attrezzature;
- i cambi di fornitore.

Le suddette modifiche sono considerate ammissibili in sede di accertamento finale purché siano motivate nella relazione tecnica finale, non alterino le finalità del progetto originario e siano giustificate con la documentazione prevista al paragrafo 12.4.

Eventuali maggiori costi in esecuzione delle varianti sono a carico dei beneficiari e non determinano modifiche in aumento dell'agevolazione ammessa a finanziamento.

19.2 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI VARIANTE

Il beneficiario deve inoltrare, tramite Sis.Co., al GAL, un'apposita domanda di variante presentata con le modalità di cui ai paragrafi 12.2 e 12.3 e corredata da:

- 1) relazione tecnica con le motivazioni delle modifiche del progetto inizialmente approvato;
- 2) documentazione di cui al precedente paragrafo 12.4 debitamente aggiornata in relazione alla variante richiesta;

3) quadro di confronto tra la situazione inizialmente prevista e quella che si determina a seguito della variante, firmato dal beneficiario.

L'acquisto dei beni o la realizzazione delle opere oggetto di variante è ammissibile soltanto dopo la presentazione a Sis.Co. della domanda di variante, fermo restando quanto disposto agli ultimi due capoversi del successivo paragrafo 19.3.

La domanda di variante può essere presentata unicamente con riferimento alle domande istruite e finanziate.

Il beneficiario può presentare una sola richiesta di variante per ciascuna domanda di contributo.

19.3 ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA DI VARIANTE

Il GAL da comunicazione avvalendosi del Tecnico Incaricato, istruisce la domanda di variante ai fini della determinazione della spesa ammissibile e del contributo concesso; tale domanda costituisce il riferimento per le ulteriori fasi del procedimento.

La variante è autorizzata a condizione che:

- sia completa degli aggiornamenti della documentazione di cui al paragrafo 12.4
- la nuova articolazione della spesa non alteri le finalità originarie del progetto indicate nel progetto integrato di filiera;
- rispetti le caratteristiche tecniche degli interventi, le condizioni e i limiti indicati nelle presenti disposizioni attuative;
- non determini una diminuzione del punteggio attribuito che causi l'esclusione della domanda dall'ammissione a finanziamento;
- non comporti un aumento dell'agevolazione concessa (eventuali maggiori spese sono totalmente a carico del richiedente);
- non siano utilizzate le economie di spesa per la realizzazione di interventi non previsti dal progetto originario.

Conclusa l'istruttoria il Responsabile del Procedimento può concedere o non concedere la variante e aggiorna se del caso l'ammontare del contributo concesso relativamente alla domanda oggetto di variante e, tramite PEC, ne dà comunicazione in ogni caso al beneficiario.

La spesa ammessa a finanziamento e il contributo concesso non possono comunque superare gli importi stabiliti nel provvedimento di cui al paragrafo 14; eventuali maggiori spese dovute alle varianti sono ad esclusivo carico del beneficiario.

Il beneficiario che esegua le varianti preventivamente richieste senza attendere l'autorizzazione del GAL si assume il rischio che le spese sostenute non siano riconosciute a consuntivo, nel caso in cui la variante non sia autorizzata.

Se il beneficiario chiede una variante e l'istruttoria della variante ha esito completamente negativo, anche la prima domanda di aiuto decade.

Se il beneficiario chiede una variante e la variante non è ammessa, la domanda può essere chiusa con esito positivo (ad esclusione della variante) oppure chiusa con esito negativo se senza variante l'intervento non ha più senso.

20 CAMBIO DEL BENEFICIARIO

20.1 CONDIZIONI PER RICHIEDERE IL CAMBIO DEL BENEFICIARIO

Il cambio del richiedente o del beneficiario può avvenire in qualsiasi momento e a condizione che:

- siano rispettati i requisiti di ammissione a finanziamento del progetto e gli obiettivi di funzionalità e completezza del progetto;
- il subentrante sia in possesso dei requisiti, soggettivi e oggettivi, necessari per l'accesso all'agevolazione;
- il subentrante si impegni formalmente a mantenere tutti gli impegni assunti dal cedente;
- il subentro non provochi una diminuzione del punteggio attribuito, tale da causare l'esclusione della domanda dal finanziamento.

20.2 COME RICHIEDERE IL CAMBIO DEL BENEFICIARIO

Il subentrante deve presentare apposita richiesta tramite Sis.Co. entro 90 giorni continuativi dal perfezionamento della transazione.

La richiesta deve essere corredata della documentazione comprovante:

- la titolarità al subentro;
- il possesso dei requisiti, soggettivi e oggettivi;
- l'assunzione di tutti gli impegni assunti dal cedente;

Il Responsabile del Procedimento attiva in SISCO una specifica autorizzazione, la quale permette al subentrante di presentare una nuova domanda di agevolazione, che deve essere chiusa e sottoscritta dal beneficiario subentrante.

Il Responsabile del Procedimento istruisce la nuova domanda.

Il cambio del beneficiario viene concesso solo in presenza di esito positivo della nuova istruttoria.

Il Responsabile del Procedimento comunica tramite PEC l'autorizzazione/non autorizzazione al beneficiario.

In caso di diniego, il beneficiario cedente deve provvedere alla restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

PARTE 2 – DOMANDA DI PAGAMENTO

21 PROCEDURE DI PAGAMENTO

L'erogazione dei contributi è disposta con provvedimento del Dirigente responsabile dell'OPR, che assume per la gestione delle domande di pagamento la funzione di Responsabile del procedimento.

Alla validazione delle domande di pagamento il GAL riceve un messaggio e-mail di comunicazione di avvenuta presentazione della domanda.

Per le domande relative al SAL e al Saldo, il GAL redige un verbale attestando la completezza della documentazione e la coerenza del progetto relativamente agli obiettivi del piano di attuazione.

Il GAL provvede successivamente alla trasmissione via PEC del verbale all'Organo Delegato di riferimento, che lo acquisisce ed allega all'istruttoria di pagamento.

OPR informa il GAL in merito alla esecuzione di ogni pagamento.

Si ricorda che i beneficiari pubblici e i soggetti che operano in regime pubblicistico, devono dimostrare di avere seguito la corretta procedura appalti pubblici (compilazione apposite check list).

Quando è necessario acquisire la documentazione antimafia, di cui all'art. 84 e 91 del D.Lgs 159/2011, deve essere prodotta una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte del legale rappresentante e degli altri soggetti di cui all'art 85 del D.Lgs. 159/2011, con indicazione dei familiari conviventi "maggioenni" che risiedono nel territorio dello Stato, compilando il modulo scaricabile dal sito internet della Prefettura di competenza. La certificazione antimafia non è necessaria quando il beneficiario è una pubblica amministrazione, un ente pubblico, un ente o azienda vigilata dallo Stato o da altro Ente pubblico. **L'esito positivo della verifica in tema di certificazione antimafia comporta la decadenza dall'agevolazione.** La certificazione antimafia non è necessaria quando il beneficiario è una pubblica amministrazione, un ente pubblico, un ente o azienda vigilata dallo Stato o da altro Ente pubblico.

I riferimenti normativi validi per le procedure di pagamento sono i seguenti:

- D.d.s. 11 giugno 2018 - n. 8492 - Programma di sviluppo rurale 2014 - 2010 della Lombardia - Manuale operativo per la gestione e il controllo delle domande di pagamento per le misure di investimenti
- NB – non sono al momento disponibili le “Schede di Operazione” relative all'operazione 4.2.01, per cui, laddove si ravvisino similitudini, si ritiene possibile fare riferimento al Manuale specifico per l'operazione 4.1.01;
- D.d.s. 5 febbraio 2018 - n. 1363 Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Lombardia - Modifiche ed integrazioni al manuale operativo per la gestione ed il controllo delle domande di pagamento

per l'operazione 4.1.01 "Incentivi per investimenti per la redditività, competitività e sostenibilità delle aziende agricole" approvato con decreto 15909 del 12.12. 2017

22 MODALITA' E TEMPI PER L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO (anticipo e saldo)

L'erogazione del contributo in conto capitale può avvenire:

- a. in due soluzioni, di cui:
 - un'anticipazione pari al 50% della sovvenzione in conto capitale;
 - un saldo pari all'importo residuo, erogato a conclusione del programma di investimento;
- b. unica erogazione a saldo, erogata al termine del programma di investimento.

Le erogazioni dei contributi in conto capitale sono regolate dalle disposizioni emanate dall'Organismo Pagatore Regionale.

I pagamenti sono disposti dall'Organismo Pagatore Regionale che, per l'istruttoria delle domande di anticipo e saldo del contributo in conto capitale, si avvale degli Uffici Territoriali Regionali (UTR), ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento (UE) n.1306/2013.

22.1 EROGAZIONE DELL'ANTICIPO

Relativamente alle procedure di erogazione dell'anticipo si fa riferimento ai contenuti del "Manuale unico OPR", in particolare ai capitoli:

- 2.2 Controllo delle domande di pagamento
- 2.3 Controllo delle spese sostenute
- 2.4 Controllo di coerenza dell'investimento

22.2 EROGAZIONE DELLO STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI

Non pertinente

22.3 EROGAZIONE DEL SALDO

Relativamente alle procedure di erogazione del saldo si fa riferimento ai contenuti del "Manuale unico OPR", in particolare ai capitoli:

- 2.2 Controllo delle domande di pagamento
- 2.3 Controllo delle spese sostenute
- 2.4 Controllo di coerenza dell'investimento

23 CONTROLLI AMMINISTRATIVI E TECNICI PER L'ACCERTAMENTO DEI LAVORI

L'istruttoria amministrativa e tecnica affidata agli UTR implica una verifica della documentazione presentata e un sopralluogo (c.d. visita "in situ").

L'istruttoria deve verificare, tra l'altro, che:

- 1) le condizioni di cui al paragrafo 4 siano rispettate;
- 2) gli investimenti siano realizzati e siano conformi al progetto ammesso all'agevolazione, anche con riferimento alle varianti autorizzate;
- 3) gli investimenti siano stati iniziati e sostenuti dopo la data di protocollazione della domanda considerati per singolo preventivo di spesa; per inizio lavori si considera la data della prima fatturazione o, se antecedente, quella del documento di consegna del bene;
- 4) i beni acquistati siano nuovi e riconducibili alle fatture pagate;
- 5) l'impresa abbia sostenuto l'onere finanziario delle iniziative;

- 6) in caso di realizzazione parziale degli interventi ammessi all'agevolazione, la spesa relativa agli interventi non realizzati non superi il 30% della spesa ammessa ad agevolazione.

L'Amministrazione competente trasmette all'Agenzia di Tutela della Salute (ATS) l'elenco delle domande di contributo finanziate. L'ATS provvede ad effettuare il controllo a campione, sulla base di criteri di priorità, al fine di verificare il rispetto delle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro (salute e sicurezza: D.Lgs. 81/2008; fitofarmaci: D.Lgs 194/95, D.P.R. 290/01 e DM 22 gennaio 2014 "PAN", Deliberazione della Giunta Regionale n. X/3233/2015 "PAR"; macchine, impianti e attrezzature D.P.R. 459/96) e successive modifiche e integrazioni. Qualora si prevedano interventi di ristrutturazione il richiedente si impegna ad adottare le indicazioni contenute nelle "Linee guida integrate in edilizia rurale e zootecnia" approvate con Decreto Direzione Generale Sanità n. 5368 del 29.05.2009, disponibile all'indirizzo Internet <http://www.agriprel.it/Repository/deposito/Ig01/>; si impegna altresì a garantire il rispetto del D.Lgs 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.

L'ATS inoltra all'Amministrazione competente l'elenco delle aziende ispezionate e l'esito relativo.

L'accertamento si conclude con la determinazione della spesa e del contributo ammissibile.

24 CONTROLLO IN LOCO

Il controllo in loco è eseguito dall'UTR sulla base dell'analisi del rischio definita nel "Manuale", prima dell'erogazione del saldo dell'agevolazione.

Il controllo in loco include le verifiche previste dai controlli amministrativi e tecnici di cui ai precedenti paragrafi 22 e 23 affidati all'UTR e prevede il controllo della totalità degli impegni assunti e delle dichiarazioni rese e le verifiche aggiuntive sul possesso dei requisiti dichiarati dal richiedente al momento della presentazione della domanda di aiuto.

Per quanto riguarda le eventuali inadempienze riscontrate durante il controllo in loco si applicano le riduzioni/esclusioni del contributo previste per il mancato rispetto degli impegni essenziali e accessori e di quanto previsto dall'art. 63 del reg (UE) 809/2014 e di altri obblighi previsti dal presente bando.

Si fa comunque specifico riferimento al Manuale Unico OPR, in particolare ai capitoli:

- 3 Controlli in loco
- 3.1 Contenuto dei controlli in loco

Al termine del controllo in loco il funzionario incaricato compila la check list e redige la relazione di controllo.

25 FIDEIUSSIONI

Relativamente alle fideiussioni si fa riferimento ai contenuti del "Manuale unico OPR", in particolare al capitolo 2.2 "Controllo delle domande di pagamento" e al relativo allegato 1 con il modello di polizza fideiussoria.

26 CONTROLLI EX-POST

Si definisce periodo "ex post" quello compreso tra l'erogazione dell'ultimo pagamento e la conclusione del periodo dell'impegno relativo ad ogni tipologia di intervento finanziato.

Nel periodo "ex post" l'Organismo Pagatore Regionale, tramite l'UTR competente, effettua i controlli per verificare il rispetto degli impegni assunti da parte del beneficiario, con i seguenti obiettivi:

- a) verificare che l'investimento finanziato, nel periodo di cui al paragrafo 28.1, n 11, non subisca modifiche sostanziali che:
- ne alterino la destinazione d'uso o la funzionalità;
 - ne determinino la cessazione o la rilocalizzazione in aziende diverse da quella iniziale;

- b) verificare l'effettività e corretta finalizzazione dei pagamenti effettuati dal beneficiario, quindi che i costi dichiarati non siano stati oggetto di sconti, ribassi, restituzioni; le verifiche richiedono un esame dei documenti contabili;
- c) garantire che lo stesso investimento non sia stato finanziato in maniera irregolare con fondi di origine nazionale o comunitaria, ossia non sia oggetto di doppio finanziamento; le verifiche richiedono un esame dei documenti contabili.
- d) rispettare gli obblighi contrattuali relativi all'acquisizione della materia prima e, in caso di cambio dei soggetti conferenti, stipulare contratti di sostituzione con produttori di base alle medesime condizioni contrattuali.

Si fa comunque specifico riferimento al Manuale Unico OPR, in particolare ai capitoli:

- 10 Controlli ex post
- 10.1 Contenuto dei controlli ex post

Al termine del controllo ex post il funzionario incaricato redige il relativo verbale.

27 DECADENZA DAL CONTRIBUTO

Relativamente alla decadenza del contributo si fa riferimento ai contenuti del "Manuale unico OPR", in particolare al capitolo 5 "Decadenza dal contributo".

27.1 PROCEDIMENTO DI DECADENZA

Relativamente al procedimento di decadenza si fa riferimento ai contenuti del "Manuale unico OPR", in particolare ai capitoli:

- 5.1 decadenza per irregolarità
- 5.2 decadenza per rinuncia
- 5.3 provvedimento di decadenza

28 IMPEGNI

Gli impegni assunti dal beneficiario sono distinti in essenziali ed accessori e implicano, rispettivamente, la decadenza totale o parziale dai benefici concessi.

L'entità della riduzione del contributo per mancato rispetto di impegni essenziali o accessori è stabilita con decreto n. 903 del 31 gennaio 2017, pubblicato sul BURL Serie Ordinaria n. 5 del 3 febbraio 2017 e s.m.i..

La decadenza non si determina qualora siano intervenute cause di forza maggiore o circostanze eccezionali.

28.1 IMPEGNI ESSENZIALI

Il mancato rispetto degli impegni essenziali comporta la decadenza totale dall'agevolazione e la restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

Gli impegni essenziali sono:

- 1) mantenere le condizioni di cui al paragrafo 4 fino alla scadenza del periodo di impegno connesso agli investimenti ammessi ad agevolazione;
- 2) raggiungere gli obiettivi collegati a punteggi di priorità previsti dal programma di investimento; in questo caso la decadenza dall'agevolazione si verifica solo se il mancato raggiungimento degli obiettivi incide sull'ammissione all'agevolazione della domanda;
- 3) realizzare gli interventi ammessi all'agevolazione, fatte salve le varianti autorizzate;
- 4) realizzare gli investimenti nei tempi indicati nel paragrafo 17, fatte salve le eventuali proroghe autorizzate indicate al paragrafo 18;
- 5) realizzare gli investimenti ammessi ad agevolazione con spesa ammissibile superiore alla soglia minima e che rispondano a requisiti di funzionalità e completezza;
- 6) in caso di realizzazione parziale degli investimenti, non superare il limite del 30% di rinuncia di cui al paragrafo 30;
- 7) presentare la domanda di saldo dell'agevolazione entro il novantesimo giorno continuativo dalla data di scadenza per il completamento degli interventi;

- 8) presentare tutta la documentazione prevista per l'erogazione del saldo;
- 9) rispettare gli obblighi contrattuali relativi all'acquisizione della materia prima per tre anni successivi alla conclusione dell'investimento; nell'arco dei tre anni successivi al termine dell'investimento:
 - i contratti possono essere stipulati con produttori di base differenti, ma rispettando le medesime condizioni contrattuali;
 - la quantità di materia prima, utilizzata sulle linee di lavorazione oggetto di agevolazione, deve essere contrattualizzata e/o conferita dai soci rispettando la percentuale di provenienza extra aziendale determinata in sede di istruttoria della domanda;
- 10) mantenere la destinazione d'uso e la funzionalità degli investimenti finanziati dalla data di comunicazione di concessione del saldo dell'agevolazione: per 10 anni le opere edili e gli impianti fissi, per 5 anni i macchinari e gli impianti mobili e semi mobili; la decadenza è parziale nel caso il mancato rispetto riguardi singoli investimenti e non siano pregiudicati gli obiettivi del progetto, l'ammissione all'agevolazione e gli altri impegni assunti;
- 11) (nel caso di produzioni di qualità e/o biologiche) produrre, per cinque anni dalla data di comunicazione di concessione del saldo dell'agevolazione, quantitativi di prodotti di qualità o biologici riconosciute ai sensi dell'art. 16 del Regolamento UE n. 1305/2013 percentualmente non inferiori a quelli previsti dagli obiettivi dell'investimento; in questo caso la decadenza dall'agevolazione si verifica solo se il mancato rispetto incide sull'ammissione all'agevolazione della domanda;
- 12) iscrivere a cespiti pluriennali tutte le fatture ammesse all'agevolazione (con eccezione degli investimenti in leasing) e utilizzare un sistema o un codice di registrazione contabile che distingua tutte le fatture e i documenti relativi agli interventi finanziati con la presente Operazione; la decadenza è parziale nel caso il mancato rispetto riguardi singoli investimenti e non siano pregiudicati gli obiettivi del progetto, l'ammissione all'agevolazione e gli altri impegni assunti;
- 13) comunicare alla Struttura regionale competente, la cessione degli investimenti ammessi ad agevolazione, fatte salve eventuali cause di forza maggiore; la decadenza è parziale nel caso il mancato rispetto riguardi singoli investimenti e non siano pregiudicati gli obiettivi del progetto, l'ammissione ad agevolazione e gli altri impegni assunti;
- 14) consentire il regolare svolgimento dei controlli in loco e ex post e/o dei sopralluoghi o "visite in situ" effettuati dai soggetti incaricati al controllo ed inviare la documentazione richiesta dalla Regione Lombardia in merito agli impegni e ai risultati dell'investimento;

28.2 IMPEGNI ACCESSORI

Il mancato rispetto degli impegni accessori comporta la decadenza parziale del contributo in conto capitale e la restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

Gli impegni accessori sono:

- 1) informare e pubblicizzare circa il ruolo del FEASR attraverso l'esposizione di apposita cartellonistica;
- 2) presentare la domanda di saldo dell'agevolazione tra il sessantunesimo e il novantesimo giorno continuativo dalla data di scadenza per il completamento degli interventi; la presentazione oltre il novantesimo giorno comporta la decadenza totale;
- 3) rispettare le norme in materia di igiene e sicurezza dei lavoratori. Il mancato rispetto delle norme è documentato da esito negativo trasmesso dalla ATS a seguito dei controlli effettuati.

29 CAUSE DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI

Relativamente alle cause di forza maggiore e circostanze eccezionali, si fa riferimento ai contenuti del "Manuale unico OPR", in particolare al capitolo 6.2 "Cause di forza maggiore".

30 RINUNCIA

Relativamente alla possibilità di rinuncia si fa riferimento ai contenuti del "Manuale unico OPR", in particolare al capitolo 6.1 "Recesso/rinuncia dagli impegni".

La rinuncia parziale alla realizzazione del progetto, in assenza di cause di forza maggiore o circostanza eccezionale, è ammissibile fino al 30% della spesa ammessa; oltre tale percentuale di riduzione, il contributo è revocato e comporta la restituzione delle eventuali somme già percepite, maggiorate degli interessi legali.

PARTE 3 – DISPOSIZIONI COMUNI

31 REGIME DI AIUTO

Non pertinente

32 MONITORAGGIO DEI RISULTATI

32.1 INDICATORI

Al fine di misurare l'effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato collegati a questa Operazione, si riportano gli indicatori individuati dal Piano di Attuazione:

INDICATORI	Nome indicatore	U. m.	Valore atteso al 2023
	Indicatori QCM&V	O1 - Spesa pubblica totale	€
O2 - Investimenti totali		€	1.160.000
O3 - Numero di operazioni sovvenzionate		n°	4
Indicatori PSL	Finanziario: contributo pubblico	€	350.000
	Di prodotto: interventi sostenuti	n°	4
	Di risultato: aziende conferenti	n°	25
Accordi di filiera	Numero di interventi compresi negli Accordi di filiera	n°	3
Indicatori ambientali*	Impianti e attrezzature realizzati nel rispetto delle disposizioni volte al risparmio e all'efficientamento energetico e con particolare riguardo al controllo del suolo dell'area dell'acqua e delle emissioni.	n°	4

32.2 CUSTOMER SATISFACTION

In attuazione della normativa nazionale e regionale¹, è possibile che sia richiesta la compilazione di un questionario di customer satisfaction, sia nella fase di "adesione" (domanda di aiuto) che di "rendicontazione" (domanda di pagamento).

Tutte le informazioni saranno raccolte ed elaborate in forma anonima dal soggetto responsabile del bando, che le utilizzerà in un'ottica di miglioramento costante delle performance al fine di garantire un servizio sempre più efficace, chiaro ed apprezzato da parte dei potenziali beneficiari.

33 RIMEDI AMMINISTRATIVI E GIURISDIZIONALI

Avverso gli atti con rilevanza esterna emanati dalla Regione relativi all'istruttoria, accertamento e controlli per l'erogazione di premi e integrazioni al reddito previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale è diritto dell'interessato di presentare ricorso o alternativamente di esercitare azione secondo le modalità di seguito indicate.

¹ Art. 7 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e art. 32, comma 2 bis, lettera c, della l.r. 1/02/2012, n. 1.

33.1 RIMEDI AMMINISTRATIVI

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del Decreto Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 "Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi".

Il ricorso deve essere presentato per motivi di legittimità da parte di chi vi abbia interesse nel termine di centoventi giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza

33.2 RIMEDI GIURISDIZIONALI

Relativamente ai rimedi giurisdizionali si evidenzia che la giurisprudenza ormai costante opera il seguente riparto di giurisdizione.

Relativamente a contestazioni al provvedimento di non ricevibilità, non ammissibilità, non finanziabilità della domanda è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio entro 60 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Relativamente a contestazioni per provvedimenti di decadenza o di riduzione dell'agevolazione, intervenuti dopo l'ammissione all'agevolazione, è ammessa azione avanti al giudice ordinario nei termini e modalità previste dall'ordinamento.

34 SANZIONI

Secondo quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge 23 dicembre 1986, n. 898 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva. Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari al settore agricolo), ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per se' o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni nonché è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria e comunque alla restituzione dell'indebito.

La competenza a recuperare la somma indebitamente percepita è attribuita all'Organismo Pagatore regionale, mentre la competenza all'irrogazione della sanzione amministrativa è attribuita a Regione Lombardia – Direzione Generale Agricoltura. I recuperi e l'irrogazione delle sanzioni avvengono secondo le modalità e con i criteri individuati nel vigente Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni (Decreto OPR n. 7107/2010) per quanto applicabile alla luce degli aggiornamenti intervenuti nella normativa comunitaria e nazionale di riferimento.

35 TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Articolo 13 del d.lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali"

Il d.lgs.n.196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali "(Codice in materia di protezione dei dati personali) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

Secondo il citato decreto, tale trattamento è improntato ai principi di correttezza, liceità, pertinenza, trasparenza e tutelando la riservatezza e i diritti dei dichiaranti/richiedenti così come previsto dagli articoli 2 e 11 del Codice.

Ai sensi dell'articolo 13 del predetto, vengono fornite le informazioni di seguito illustrate.

Finalità e modalità del trattamento

L'informativa è resa a coloro che interagiscono con i servizi online del sistema informativo Sis.Co. (richiedente dei contributi e soggetti autorizzati alla compilazione della domanda per conto del richiedente). La consultazione dei servizi online di questo sistema informativo e la presentazione della domanda a valere sul regime d'aiuto ai sensi del Regolamento n.1305/2013 relativo allo sviluppo rurale FEASR comporta, per la registrazione e l'accesso, il rilascio di informazioni e dati

personali, che possono essere verificati, anche a fini di controllo, con dati presenti nelle banche dati del sistema.

I dati personali conferiti per la richiesta delle credenziali di accesso al sistema sono strettamente necessari per le finalità di gestione delle utenze e per i servizi necessari a garantire l'operatività del sistema. I dati contenuti nel sistema, possono anche essere utilizzati per attività di ricerca e programmazione direttamente svolte da enti pubblici o affidate dagli stessi ad enti convenzionati che ne garantiscano l'anonimato statistico. Possono inoltre essere utilizzati da strutture di controllo pubblico e/o organismi privati, autorizzati da atti ministeriali e/o regionali.

I dati sono trattati con modalità cartacee ed elettroniche e possono essere comunicati ad altri Enti o società collegati ed interconnessi al Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) sia per comunicazioni di flussi anagrafici che per obblighi derivanti da procedure e/o normative sulla trasparenza o sicurezza delle informazioni.

In particolare, ai sensi dell'art.111 del Regolamento (UE) 1306/2013, è pubblicato l'elenco di beneficiari del sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR, indicante il nominativo, il Comune di residenza, gli importi del finanziamento pubblico totale corrispondente ad ogni misura/azione finanziata nell'esercizio finanziario, la natura e la descrizione delle misure/azioni finanziate. Tali informazioni sono pubblicate su un sito internet unico per Stato membro. Esse restano disponibili per due anni dalla pubblicazione iniziale.

Natura obbligatoria - conseguenze del mancato conferimento dei dati

Se i dati richiesti sono obbligatori, in caso di mancato conferimento degli stessi l'interessato non può godere del servizio/beneficio richiesto. Qualora il conferimento dei dati non risulti obbligatorio ai sensi di legge, la mancata produzione degli stessi comporta l'improcedibilità dell'istanza, il parziale accoglimento della stessa o l'impossibilità di beneficiare di tutti i servizi offerti dall'Amministrazione.

Titolari del trattamento

Il titolare del trattamento è il

GAL Valle Seriana e dei Laghi Bergamaschi S.c.a.r.l., con sede legale: Via Del Cantiere n. 4 - 24065 Lovere (BG), Codice Fiscale e P. IVA n. 04173870165

Responsabile del trattamento

Il responsabile del trattamento (esterno) è lo

Studio legale Avv. Angelo Galdini, con sede in Cenate Sopra (BG), Via costa muratori, n. 28.

I dati possono essere trattati anche da altre Amministrazioni pubbliche e da Enti e soggetti pubblici o privati incaricati di svolgere gli adempimenti previsti dalla normativa. I dati personali sono soggetti a diffusione soltanto nei casi specificamente previsti dalle normative.

Diritti dell'interessato

In relazione al presente trattamento il dichiarante può rivolgersi al responsabile del trattamento per far valere i suoi diritti così come previsti dall'art.7 del d.lgs.196/2003. Le modalità di esercizio dei diritti sono previste dall'art.8 del citato decreto.

36 RIEPILOGO DELLA TEMPISTICA

Nella seguente tabella è riportato il crono-programma per il periodo di applicazione della Operazione, il quale tra l'altro stabilisce i termini di conclusione del procedimento, determinati nel rispetto dell'articolo 2 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento.

Data inizio periodo di presentazione delle domande a Sis.Co.	3 settembre 2018
Data fine periodo di presentazione delle domande	Ore 12 del 31 gennaio 2019
Termine chiusura istruttorie	31 maggio 2019

Data di pubblicazione sul sito del GAL del provvedimento di ammissione al finanziamento	15 giugno 2019
Termine per la realizzazione degli interventi	15 giugno 2021
Termine per la realizzazione degli interventi comprensivi di eventuali proroghe motivate e assentite	15 dicembre 2021

ALLEGATO 1



Regione Lombardia

FEASR - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020

OPERAZIONE 4.2.01

Sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli

SCHEDA INFORMATIVA

della ditta

1 INFORMAZIONI GENERALI

Numero produttori di base conferenti la materia prima

Numero dei soci o detentori di quote di capitale

Principali detentori di quote di capitale (in percentuale)

Cognome e nome/Ragione sociale P.I.V.A. o Codice fiscale

Categoria d'impresa

In base a quanto stabilito dal Reg. UE n 651/2014, in merito anche a relazioni esistenti con imprese associate e/o collegate la società è definita nella seguente categoria d'impresa (barrare la casella):

micro-impresa	<input type="checkbox"/>	piccola-impresa	<input type="checkbox"/>	media-impresa	<input type="checkbox"/>	grande-impresa	<input type="checkbox"/>
---------------	--------------------------	-----------------	--------------------------	---------------	--------------------------	----------------	--------------------------

2 INFORMAZIONI FINANZIARIE

Modulazione dell'investimento richiesto per anno

ANNO	IMPORTO
2017	
2018	
2019	
Costo complessivo del progetto	

Finanziamenti attualmente in essere da parte del richiedente (replicare i campi per ciascun distinto finanziamento)

Finanziamenti a M/L termine:	
istituto di credito	
data di erogazione	
importo originario	
debito residuo	
data scadenza contratto	
garanzie accordate	
Periodo di preammortamento (mesi)	
Tasso annuo nominale (%)	
Numero di rate annue	
istituto di credito	
data di erogazione	
importo originario	
debito residuo	
data scadenza contratto	
garanzie accordate	
Periodo di preammortamento (mesi)	
Tasso annuo nominale (%)	
Numero di rate annue	
...	

Leasing:	
società che ha erogato il leasing	
costo iniziale del bene	
importo rata	
scadenza rata	
data di scadenza del contratto	
Frequenza di pagamento del canone	
Importo totale canoni residui (€)	
società che ha erogato il leasing	
costo iniziale del bene	
importo rata	
scadenza rata	
data di scadenza del contratto	
Frequenza di pagamento del canone	
Importo totale canoni residui (€)	
...	

Proprietà immobiliari dell'impresa

Proprietà immobiliari dell'impresa	
L'impresa (o il titolare della ditta o gli eventuali soci illimitatamente responsabili) dispone della piena proprietà di immobili aziendali?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO

3 MATERIE PRIME UTILIZZATE PRIMA E DOPO L'INVESTIMENTO

Unità di lavorazione:	(A) Impresa nel suo insieme					(B)
	Anni anteriori alla domanda		Anni successivi al termine dell'investimento			Materia prima interessata dall'investimento
	- 2 anno	- 1 anno	+ 1 anno	+ 2 anno	+ 3 anno	+ 3 anno

..... Quantità (tons)						
Valore (Migliaia di euro)						
Provenienza al termine dell'investimento (%):	Lombardia <input type="text"/>	Italia <input type="text"/>	Paesi comunitari <input type="text"/>	Paesi terzi <input type="text"/>		
..... Quantità (tons)						
Valore (Migliaia di euro)						
Provenienza al termine dell'investimento (%):	Lombardia <input type="text"/>	Italia <input type="text"/>	Paesi comunitari <input type="text"/>	Paesi terzi <input type="text"/>		
..... Quantità (tons)						
Valore (Migliaia di euro)						
Provenienza al termine dell'investimento (%):	Lombardia <input type="text"/>	Italia <input type="text"/>	Paesi comunitari <input type="text"/>	Paesi terzi <input type="text"/>		
..... Quantità (tons)						
Valore (Migliaia di euro)						
Provenienza al termine dell'investimento (%):	Lombardia <input type="text"/>	Italia <input type="text"/>	Paesi comunitari <input type="text"/>	Paesi terzi <input type="text"/>		

Totale materie prime (tons)						
------------------------------------	--	--	--	--	--	--

4 PRODOTTI TRASFORMATI E COMMERCIALIZZATI PRIMA E DOPO L'INVESTIMENTO

Unità di lavorazione:	(A) Impresa nel suo insieme					(B)
	Anni anteriori alla domanda		Anni successivi al termine dell'investimento			Prodotto finito interessato dall'investimento
	- 2 anno	- 1 anno	+ 1 anno	+ 2 anno	+ 3 anno	+ 3 anno
..... Quantità (tons)						
<input type="checkbox"/> Solo commercializzazione Valore (Migliaia di euro)						
Destinazione al termine dell'investimento (%):	Lombardia <input type="checkbox"/>	Italia <input type="checkbox"/>	Paesi comunitari <input type="checkbox"/>	Paesi terzi <input type="checkbox"/>		
..... Quantità (tons)						
<input type="checkbox"/> Solo commercializzazione Valore (Migliaia di euro)						
Destinazione al termine dell'investimento (%):	Lombardia <input type="checkbox"/>	Italia <input type="checkbox"/>	Paesi comunitari <input type="checkbox"/>	Paesi terzi <input type="checkbox"/>		
..... Quantità (tons)						
<input type="checkbox"/> Solo commercializzazione Valore (Migliaia di euro)						
Destinazione al termine dell'investimento (%):	Lombardia <input type="checkbox"/>	Italia <input type="checkbox"/>	Paesi comunitari <input type="checkbox"/>	Paesi terzi <input type="checkbox"/>		
..... Quantità (tons)						

<input type="checkbox"/> Solo commercializzazione		Valore		(Migliaia di euro)							
Destinazione al termine dell'investimento (%):		Lombardia	<input type="checkbox"/>	Italia	<input type="checkbox"/>	Paesi comunitari	<input type="checkbox"/>	Paesi terzi	<input type="checkbox"/>		

Totale prodotti finiti (tons)						
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--

NOTE ESPLICATIVE PER LA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA INFORMATIVA

La scheda ha lo scopo di fornire nel modo più preciso possibile le informazioni occorrenti per la valutazione ed il monitoraggio dei progetti.

Tenuto conto della molteplicità dei settori di attività, delle persone giuridiche, delle situazioni esistenti, sussistono dei casi in cui certe informazioni non sono disponibili o non si adattano completamente a situazioni particolari o casi individuali; il richiedente può pertanto allegare delle spiegazioni complementari necessarie ad illustrare più completamente le specificità della propria situazione.

1 Informazioni generali

Numero produttori di base

Coincide col numero di imprese agricole che hanno sottoscritto i contratti di fornitura della materia prima allegati alla domanda di agevolazione; nei casi di contratti con cooperative, conteggiare il numero dei produttori di base che effettivamente conferiscono materia prima alla ditta richiedente.

Le cooperative/OO.PP. devono invece riportare il numero dei soci conferenti la materia prima.

Numero soci o detentori di quote di capitale

Riportare il numero dei soggetti partecipanti alla società.

Detentori di quote di capitale

Fra i principali detentori di quota di capitale, non menzionare i detentori la cui quota è inferiore al 10% del capitale.

Categoria d'impresa

Barrare la casella relativa alla categoria cui appartiene l'impresa in base a quanto stabilito dal Reg. UE n 651/2014, tenendo conto anche delle relazioni esistenti con imprese associate/collegate.

2 Informazioni finanziarie

Modulazione della spesa

Indicare la ripartizione annuale delle spese per la realizzazione dell'investimento.

Finanziamenti attualmente in essere da parte del richiedente

Per ciascun finanziamento e Medio/Lungo termine attualmente in essere da parte del richiedente compilare i campi richiesti, replicandoli per ciascun finanziamento.

Per ciascun contratto di Leasing attualmente in essere da parte del richiedente compilare i campi richiesti, replicandoli per ciascun contratto.

Proprietà immobiliari dell'impresa

Indicare le disponibilità degli immobili aziendali e se differente tra gli immobili specificare quali in piena proprietà e quali no.

3 Materie prime

Specificare l'unità di lavorazione; nel caso l'investimento ne interessi più di una, specificare, a fianco dei dati riportati, l'unità di lavorazione di riferimento.

Compilare un riquadro per ogni tipologia/categoria di materia prima utilizzata nel processo produttivo, **indicando separatamente la materia prima biologica certificata e la materia prima destinata a produzioni tipiche ai sensi della normativa comunitaria.**

Nella colonna A devono figurare la quantità in tonnellate e il valore in euro.

I dati devono essere quelli delle materie prime utilizzate dall'impresa nel suo insieme; solo nella colonna B si devono specificare le quantità di materie prime utilizzate nel quadro dell'investimento progettato.

Per gli anni +1, +2, +3 (anni successivi alla data di fine investimento) i valori vanno espressi a prezzi costanti trascurando cioè l'inflazione.

Se necessario, utilizzare più pagine del modello 3.

Per ogni tipologia di materia prima interessata dall'investimento indicare in percentuale la provenienza prevista al termine dell'investimento.

4 **Prodotti finiti**

I quantitativi dei prodotti finiti devono essere pienamente coerenti con i quantitativi delle materie prime indicati al punto 3.

Specificare l'unità di lavorazione; nel caso l'investimento ne interessi più di una, specificare, a fianco dei dati riportati, l'unità di lavorazione di riferimento.

Compilare un riquadro per ogni tipologia/categoria di prodotti trasformati/commercializzati nel processo produttivo, **indicando separatamente il prodotto biologico certificato e le produzioni tipiche ai sensi della normativa comunitaria.**

Nella colonna A devono figurare la quantità in tonnellate e il valore in euro.

I dati devono essere quelli dei prodotti trasformati/commercializzati dall'impresa nel suo insieme; solo nella colonna B si devono specificare le quantità di produzioni realizzate nel quadro dell'investimento progettato.

Barrare la casella "solo commercializzazione" nel caso in cui il prodotto non è soggetto a trasformazione da parte dell'unità di lavorazione; se una tipologia di prodotto è in parte trasformato e in parte commercializzato, compilare due righe distinte.

Per gli anni +1, +2, +3 (anni successivi alla data di fine investimento) i valori vanno espressi a prezzi costanti trascurando cioè l'inflazione.

Se necessario, utilizzare più pagine del modello 4.

Per ogni tipologia di prodotto finito interessato dall'investimento indicare in percentuale la destinazione prevista al termine dell'investimento.

ALLEGATO 2 - annullato

ALLEGATO 3 - annullato

ALLEGATO 4



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

AI FINI DELLA VERIFICA DELLA REGOLARITA' CONTRIBUTIVA

Il/la sottoscritto/a cognome..... nome

Cod.Fisc. (della persona fisica dichiarante, che compila il modulo)

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi

DICHIARA di intervenire in qualità di:

(selezionare tutte le dichiarazioni pertinenti)

Legale rappresentante dell'impresa..... *(indicare la denominazione dell'impresa)*

Cod.Fisc.P.IVA *(dell'impresa)*

Recapito telefonico.....E-mail.....

PEC:.....

Esercente l'attività di.....*(specificare l'attività dell'impresa)*

Cod. Ditta INAIL.....Sede competente

Cod.Matr. azienda INPS Sede competente

C.C.N.L. applicato: edilizia; edile con soli impiegati e tecnici; altri settori (specificare quale)

.....

ID Progetto

ID soggetto richiedente/impresa

Ai fini della verifica della posizione INAIL DICHIARA:

- di essere in obbligo assicurativo INAL
- di NON essere in una situazione di obbligo assicurativo INAIL, nonché di NON essere soggetto agli obblighi assicurativi, non ricorrendovi i presupposti, previsti agli artt. 1 e 4 della Legge n. 1124 del 30/6/1965, in quanto (barrare la casella d'interesse):
 - titolare di ditta individuale commercio senza ausilio di dipendenti, familiari e collaboratori a vario titolo (parasubordinati, co.co.co., co.co.pro, mini co.co.co., stagisti, tirocinanti, allievi di corsi di addestramento professionale, addetti a lavori socialmente utili, addetti a lavori di pubblica utilità)
 - titolare agricolo che non esercita lavorazioni meccanico-agricole per conto terzi (trebbiatura, mietitrebbiatura ecc.)
 - agente di commercio che svolge attività in forma autonoma e non societaria senza ausilio di dipendenti, familiari e collaboratori a vario titolo (parasubordinati, co.co.co., co.co.pro, mini co.co.co., stagisti, tirocinanti, allievi di corsi di addestramento professionale, addetti a lavori socialmente utili, addetti a lavori di pubblica utilità)
 - libero professionista iscritto all'ordine che versa i contributi alla cassa di riferimento senza ausilio di dipendenti, familiari e collaboratori a vario titolo (parasubordinati, co.co.co., co.co.pro, mini co.co.co., stagisti, tirocinanti, allievi di corsi di addestramento professionale, addetti a lavori socialmente utili, addetti a lavori di pubblica utilità)
 - studio associato di Professionisti iscritti all'Albo (non soci lavoratori e soggetti alla dipendenza funzionale nei confronti della Società per il raggiungimento dei beni e dei fini societari)
 - altro
(specificare)

Ai fini della verifica della posizione INPS DICHIARA:

- di essere in obbligo di imposizione INPS
- di NON essere in una situazione di obbligo di imposizione **INPS**, in quanto (barrare la casella d'interesse):
 - lavoratore dipendente con versamento della contribuzione a INPS/INPDAP/ENPALS (*barrare gli enti non interessati*)
 - versa la contribuzione ad una Cassa Professionale (*barrare anche la relativa scelta dell'ultimo box e compilare i relativi dati*)
 - altro (specificare)
- di essere iscritto alla GESTIONE SEPARATA INPS
 - Sede competente
 - Codice iscrizione

Ai fini della verifica della posizione presso la Cassa Professionale/altro Ente Previdenziale di appartenenza DICHIARA:

- di essere regolarmente iscritto:

alla Cassa Professionale di(specificare)

Sede competente(specificare)

n. iscrizione (specificare)

altro Ente Previdenziale (specificare)

Sede competente (specificare)

n. iscrizione (specificare)

e di risultare in regola con i versamenti contributivi

di NON avere obbligo di iscrizione ad una Cassa Professionale/altro Ente Previdenziale

Data, _____

Firma elettronica o digitale del legale rappresentante

.....

ALLEGATO 6

Facsimile (da redigere su carta intestata della Ditta fornitrice)

Dichiarazione Liberatoria

Si dichiara che le opere e/o le forniture di cui alle sotto elencate fatture sono state interamente pagate e la Ditta sottoscritta non vanta alcun credito o patto di riservato dominio o prelazione sulle stesse.

Si dichiara altresì che per le stesse forniture non sono state emesse note di credito.

Si precisa inoltre che il materiale fornito è nuovo di fabbrica e che per la costruzione o l'assemblaggio non sono state utilizzate parti usate

Numero fattura	Data	Importo lordo	Importo IVA	Importo al netto di IVA

Data e Timbro della ditta

Firma del legale rappresentante